

REGOLAMENTO (CEE) N. 3598/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1990

relativo alla procedura applicabile a determinati prodotti agricoli, sottoposti a delle quantità di riferimento, originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1991)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede, per taluni prodotti agricoli contemplati dal regolamento precitato ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti;

considerando che quando un prodotto soggetto a quantitativi di riferimento beneficia, in virtù delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/89⁽³⁾, al momento della sua importazione nella Comunità a dieci, di un dazio doganale meno elevato di quello applicabile alla Spagna, al Portogallo o ad entrambi, detto smantellamento inizia non appena i dazi applicabili agli stessi prodotti della Spagna e del Portogallo raggiungono un livello inferiore a quello applicato ai prodotti in questione; che, pertanto, nell'allegato figurano soltanto i prodotti il cui smantellamento tariffario è iniziato o prosegue nel 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione⁽⁴⁾ prevede la sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo di prodotti compresi nell'allegato II del trattato, dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2%; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari dei paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM);

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa all'applicazione

anticipata del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee⁽⁵⁾, le quantità di riferimento in questione sono applicabili nella Spagna e nel Portogallo;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 precitato, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica, conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87⁽⁶⁾ e 1736/75⁽⁷⁾ del Consiglio;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata entro periodi prestabiliti man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è opportuno aprire i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è

(¹) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(²) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 2.

(³) GU n. L 347 del 28. 11. 1989, pag. 3.

(⁴) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

(⁵) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(⁶) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(⁷) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.